



CP

Abrogazione reato: "abuso d'ufficio"

Nuovo reato: "Indebita destinazione di denaro o cose mobili"

ID 22415 | Rev. 12.08.2024

- Sull'abrogazione del reato di "abuso d'ufficio" disposto dalla Legge 9 agosto 2024 n. 114 e
- Sul nuovo reato di "Indebita destinazione di denaro o cose mobili" disposto dal Decreto-Legge 4 luglio 2024 n. 92 / Conversione Legge 8 agosto 2024 n. 112

Legge 9 agosto 2024 n. 114

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare.

(GU n.187 del 10.08.2024)

Entrata in vigore del provvedimento: 25/08/2024

Relativamente all'abrogazione del reato di "Abuso d'ufficio" di cui all'Art. 323 del R.D. 19 ottobre 1930 n. 1398

Legge 9 agosto 2024 n. 114

Art. 1. Modifiche al codice penale

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 / ndr)

...

b) l'articolo 323 è abrogato

R.D. 19 ottobre 1930 n. 1398

Art. 323 Abuso d'ufficio (abrogato)

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

[Decreto-Legge 4 luglio 2024 n. 92 / Conversione Legge 8 agosto 2024 n. 112](#)

Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia.

(GU n.155 del 04.07.2024)

Entrata in vigore del provvedimento: 05/07/2024

Relativamente al nuovo reato "Indebita destinazione di denaro o cose mobili" di cui all'Art. 314-bis del R.D. 19 ottobre 1930 n. 1398

Il [Decreto-Legge 4 luglio 2024 n. 92](#) (GU n.155 del 04.07.2024) convertito in [Legge 8 agosto 2024 n. 112](#) (GU n.186 del 09.08.2024) ha introdotto l'Art. 314-bis al [R.D. 19 ottobre 1930 n. 1398](#)

[Decreto-Legge 4 luglio 2024 n. 92 / Conversione Legge 8 agosto 2024 n. 112](#)

[Art. 9 Modifiche al codice penale](#) ([Regio Decreto 19 ottobre 1930 n. 1398 / ndr](#))

1. Al codice penale dopo l'articolo 314 è inserito il seguente:

«Articolo 314-bis (Indebita destinazione di denaro o cose mobili).

- Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.
».

In verde periodo introdotto dalla [Legge 8 agosto 2024 n. 112](#) (di conversione)

[R.D. 19 ottobre 1930 n. 1398](#)

[Art. 314-bis Indebita destinazione di denaro o cose mobili \(nuovo\)](#)

Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000

Fonti:

- [Legge 8 agosto 2024 n. 112](#)
- [Decreto Legislativo n. 66 del 15 marzo 2010](#)
- [Decreto-Legge 4 luglio 2024 n. 92](#)
- [Regio Decreto 19 ottobre 1930 n. 1398](#)

Collegati

- [Legge 8 agosto 2024 n. 112](#)
- [Decreto Legislativo n. 66 del 15 marzo 2010](#)
- [Decreto-Legge 4 luglio 2024 n. 92](#)
- [Regio Decreto 19 ottobre 1930 n. 1398](#)

Matrice Revisioni

Rev.	Data	Oggetto
1.0	12.08.2024	Legge 8 agosto 2024 n. 112
0.0	10.08.2024	---

Note Documento e legali

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2024
©Copia autorizzata Abbonati
ID 22415 | 12.08.2024
Permalink: <https://www.certifico.com/id/22415>
[Policy](#)

